

Decreto del Direttore n. 69 del 02 ottobre 2026

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N. 1 DOCENTE DI PRIMA FASCIA PER LA CATTEDRA DI PIANOFORTE AFAM-
018 PRESSO IL CONSERVATORIO DI SIENA
“RINALDO FRANCI”**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;
- VISTO** l'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- VISTO** il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*”;
- VISTO** l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*”, e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo*”;
- VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”, e ss.mm.ii., e i relativi decreti attuativi;
- VISTO** il Decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;
- VISTO** il Decreto direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;
- VISTA** l’offerta formativa del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena;
- VISTO** il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 22-*bis*;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 64-*bis*, comma 3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTO** l’avviso MUR n. 8522 del 7 luglio 2025, di aggiornamento annuale delle graduatorie nazionali a esaurimento GNE, GET e di quelle di cui all’art. 2-*bis*, D.L. 97/2004; all’art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all’art. 1, comma 655, L. 205/2017; all’art. 3-*quater*, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento ai settori artistico-disciplinari (SAD) oggetto del presente bando, convertiti nei nuovi settori artistico-disciplinari di cui al Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, nonché gli elenchi A e B derivanti dalla statizzazione dell’Istituzione capofila;
- VISTO** il provvedimento MUR di approvazione della dotazione organica del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, Decreto Direttoriale n. 294 del 17 marzo 2025;
- VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022 inserire parte normativa con i profili;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione di cui al CCNL;
- VISTO** il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l’articolo 5, comma 3-*septies*;
- VERIFICATO** che il posto risulta ad oggi vacante;
- VISTO** il Regolamento d’Istituto per il reclutamento del personale AFAM del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, adottato ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, approvato con Delibera del 24 settembre 2025 e modificato con delibera CDA n. 58 del 10 settembre 2026;

- CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per esami e titoli, secondo quando disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;
- VISTO** il d.D.G. n. 1489/2022 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica di Siena e ss.mm.ii. adottate con Decreti Presidenziali;
- VISTO** il budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR n. 7325 del 10/06/2025;
- VISTA** la nota ministeriale n. 7019 del 19/07/2026 con la quale sono state indicate le modalità operative e le tempistiche finalizzate alla compilazione del budget assunzionale per l'a.a.2026/27;
- VISTO** il Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2026–2029 del Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 17 luglio 2026 "l'Approvazione della programmazione triennale del personale 2026-2029 e di allocazione delle risorse disponibili per la programmazione AA 2026/2027" I.E. e con la delibera CDA di errata corrige n. 49 del 20 luglio 2026 "approvazione della Delibera n. 31 del Consiglio accademico del 20 luglio 2026 "Errata corrige per mero errore materiale della delibera n. 28 del 16.07.2026 - programmazione triennale personale 2026-2029 I.E.", dalle quali emerge la volontà di coprire con un bando di concorso a tempo pieno e indeterminato il posto vacante di n.1 docente;
- VISTA** la compilazione definitiva del budget assunzionale per l'a.a.2026/27 avvenuta mediante la scheda apposita sul portale ANAGRAFICHE del sito <https://afam.mur.gov.it> avvenuto in data 20/07/2026;
- VISTA** la nota ministeriale n.7948 del 31/07/2026 con a oggetto "Reclutamento personale Tecnico-amministrativo a.a. 2026/2027. Chiarimenti in merito al reclutamento del personale docente/ricercatore e tecnico-amministrativo";
- VISTA** la delibera del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Siena n. 63/2026 del 29 settembre 2026 di approvazione del presente bando

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura a tempo indeterminato, a tempo pieno di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare ed eventuale profilo	Campi disciplinari previsti dall'offerta formativa
AFAM018 (ex CODI/21)	Pianoforte	Il settore, nei suoi ambiti di pratica e di ricerca, concerne l'acquisizione delle abilità tecniche e delle competenze musicali, culturali e interpretative relative AFAM018 (ex CODI/21) Pianoforte allo strumento, necessarie per affrontare i diversi repertori delle varie epoche fino ai nostri giorni con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive. Si approfondiscono anche quegli aspetti esecutivi e interpretativi relativi

		all'uso dello strumento nell'attività concertistica solistica, d'insieme e con orchestra. Al fine di una completa formazione dello strumentista sono altresì comprese nel settore le conoscenze relative alla storia, alla trattatistica e alla didattica dello strumento.
--	--	--

2. La sede di servizio del posto messo a concorso di cui al comma 1 è il Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena, Prato di Sant'Agostino 2, 53100 Siena.
3. La graduatoria risultante dalla procedura di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere utilizzata anche per copertura di posti a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito, che dovessero rendersi disponibili entro la durata della graduatoria stessa.
La graduatoria e l'elenco idonei rimangono vigenti per un periodo di due anni, dalla data di approvazione, e potrà essere utilizzata esclusivamente dal Conservatorio di Siena.
4. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

Art. 2

Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando; l'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente;
 - d) godimento di diritti civili e politici;
 - e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
- c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:
- a) possesso dell'Abilitazione artistica nazionale, di cui all'art. 2 del DPR 83/2024, relativa allo stesso settore artistico disciplinare di cui all'art. 1 del presente bando;
 - b) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
 - c) fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al DPR 83/2024, art. 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2018 (anno accademico 2018-2019) al 31 ottobre 2026 (anno accademico 2025/2026);
 - d) il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

- Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
- Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

7. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso;
- b) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- e) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- f) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.

8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Il Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari a n.1 posto messo a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a. Prove d'esame: massimo punti 75 (settantacinque);
 - b. Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 25 (venticinque);

3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura, per la stipula di contratti di qualsivoglia tipo e durata.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A e **deve essere caricata entro le ore 10:00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale del reclutamento InPA (<https://portale.inpa.gov.it>)**, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena all'indirizzo <https://conservatoriosiena.it/> alla sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
2. La domanda corredata degli allegati deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.
3. Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Sesso;
 - c) Data e luogo di nascita;
 - d) Nazionalità;
 - e) Codice fiscale;
 - f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2;
 - i) Il codice e il settore artistico disciplinare, con eventuale profilo, per il quale è presentata la domanda;
 - j) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
 - k) Di godere dei diritti civili e politici;
 - l) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - m) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - n) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - o) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - p) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;

- q) Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente del Conservatorio, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico;
- r) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 13 del presente bando.

La domanda dovrà riportare firma autografa a piè di pagina, con successiva scansione dell'intero documento (in formato pdf), oppure firma digitale.

- 4. Per la partecipazione alla selezione è previsto il pagamento di € 10,00 (dieci/00) quale diritto di segreteria da corrispondere tramite il sistema di pagamento PagoPA del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena <https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=01197560525>.
- 5. Per il corretto versamento del suddetto contributo l'interessato deve selezionare nella voce TIPOLOGIA DEL VERSAMENTO la seguente dicitura: “quote di iscrizione a gare, bandi e concorsi” e compilare la parte sottostante con i dati anagrafici, poi procedere al versamento.
- 6. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
- 7. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo istitutofranci@pec.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
- 8. Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo dell'Istituzione sede della procedura.

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

- 1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali e professionali, posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda utilizzando l'Allegato A al presente bando.
- 2. Per i titoli di servizio, la scadenza di acquisizione è il 31 ottobre 2026. Nel caso in cui il requisito sia conseguito dopo il termine di presentazione della domanda, la stessa è accolta con riserva.
- 3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
- 4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli preferenziali sono elencati nell'allegato B.
7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.
8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. Alle procedure concorsuali di cui al presente bando non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico.
4. L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della Commissione indica le relative motivazioni che saranno comunicate via PEC al candidato dal responsabile del procedimento.

Art. 7

Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta dal Direttore del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni diverse da quella che ha emanato il bando, appartenenti al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.

2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al comma precedente, sono individuati, con congrue e ampie motivazioni, i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico, né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 165/2001. Ad esclusione del Direttore, non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione che bandisce il concorso, o appartenenti a ruoli sindacali nazionali.
5. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica con modalità telematiche presso la sede del Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena, Prato Sant'Agostino 2, 53100, Siena, in data ed ora che saranno comunicate tramite avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale, con un anticipo di almeno tre giorni. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, che si avvarrà del supporto del personale del Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena. Laddove data, orario e/o link di collegamento dovessero subire variazioni, le stesse vengono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena.
6. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto di tutti i sei nomi, individuazione del primo estratto, scarto dei successivi nomi fino al genere diverso rappresentato.
7. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso che viene pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena e sul portale dei concorsi AFAM.
8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore del Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena ~~L'Istituzione che ha indetto il concorso~~. In tale evenienza, si attinge dal medesimo elenco di cui al comma 6, in ordine di estrazione scartando fino al primo rappresentante utile dello stesso genere risultato indisponibile.
9. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.

10. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8, dopo lo svolgimento delle prove di cui all'art. 9.
11. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
12. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito del Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
13. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove pratiche di cui al successivo art. 9 e consente l'attribuzione di un punteggio massimo di 25 (venticinque) punti, sulla base dei seguenti criteri di massima. Per quanto il non definito, la commissione determina i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 16 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, dal 1° novembre 2018 (anno accademico 2018-2019) al 31 ottobre 2026 (anno accademico 2025/2026), presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	Fino a un massimo di 2 punti per ogni anno di servizio, con i criteri sottoindicati, sino ad un massimo di punti 16
---	--

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nelle Istituzioni AFAM o nelle Università.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, in corsi accademici AFAM o universitari di livello non inferiore all'EQF 6.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggiaggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nello stesso SAD e relativo profilo per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate.

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differente da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, e il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute.

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80

Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00
----------------------------	------------

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali, di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005, deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

TABELLA B - TITOLI DI STUDIO, ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI
(punteggio massimo: 18 punti)

Tabella B1

Titoli di studio	Fino ad un massimo di punti 6
- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. - 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. - 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	2 punti per ogni titolo
- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo

- Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Tabella B2

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino ad un massimo di punti 12
→ Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per	Presentazione massima di

enti di rilievo nazionale ed internazionale); → Idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private; → Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla <i>World Federation of International Music Competitions</i>; → Conseguimento di premi di rilevanza internazionale; → Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; → Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; → Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; → Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; → Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti; → Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; → Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; → Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso;	20 (venti) titoli
--	--------------------------

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7, sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni;

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;

- dell'importanza delle case editrici.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

Art. 9 *Prove d'esame*

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:

a) una prova a carattere teorico-pratico in cui il candidato dimostri la propria competenza didattica e le indispensabili conoscenze teorico-stilistiche in relazione alla tipologia di insegnamento e alla declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto del concorso;

b) una ulteriore prova di carattere performativo (esecuzione musicale), in relazione alla tipologia di insegnamento e alla declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto del concorso, che attesti le competenze e la preparazione del candidato e le sue capacità esecutive e interpretative, sia dal punto di vista stilistico che tecnico-strumentale; accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

2. La prova di cui al comma 1, lettera a), è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare, con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare oggetto di concorso. In particolare, il candidato dovrà sostenere un colloquio della durata minima di 30 minuti e massima di 40 minuti, in cui dovrà esporre le principali questioni metodologiche, pratiche, tecniche ed interpretativo/stilistiche che affronterebbe nel proporre ad un allievo un brano; il candidato dovrà estrarre a sorte **1 brano da ogni gruppo**, illustrare le strategie didattiche e le metodologie di studio in relazione alle specifiche problematiche tecniche, stilistiche ed espressive:

Gruppo 1

J.S. Bach: Concerto italiano
J.S. Bach: Partita n. 2 in do minore
W.A. Mozart: Concerto K 488
W.A. Mozart: Sonata K 310 in la minore
W.A. Mozart: Sonata K 331 in la maggiore
W.A. Mozart: Fantasia in do minore K 475
L. van Beethoven: Concerto n. 3
L. van Beethoven: Concerto n. 4
L. van Beethoven: Concerto n. 5
L. van Beethoven: Sonata op. 2 n. 1
L. van Beethoven: Sonata op. 2 n. 2
L. van Beethoven: Sonata op. 2 n. 3
L. van Beethoven: Sonata op. 7
L. van Beethoven: Sonata op. 10 n. 3

L. van Beethoven: Sonata op. 13
L. van Beethoven: Sonata op. 22
L. van Beethoven: Sonata op. 28
L. van Beethoven: Sonata op. 31 n. 1
L. van Beethoven: Sonata op. 31 n. 2

Gruppo 2

F. Mendelssohn: Variations sérieuses op. 54
F. Chopin: Concerto n. 1
F. Chopin: Studi op. 10
F. Chopin: Andante spianato e grande polacca brillante op. 22
F. Chopin: Ballata n. 1 op. 23
R. Schumann: Concerto
R. Schumann: Papillons op. 2
P. I. Čajkovskij: Concerto n. 1
F. Liszt: Concerto n. 1
F. Liszt: Totentanz
F. Liszt: Vallée d'Obermann
F. Liszt: Rapsodia ungherese n. 2
F. Liszt: Mephisto valzer 1
J. Brahms: 4 Ballate op. 10
J. Brahms: Klavierstücke op. 118
J. Brahms: Klavierstücke op. 119
M.P. Musorgskij: Quadri di un'esposizione

Gruppo 3

C. Debussy: Preludi II vol.
C. Debussy: Pour le piano
M. Ravel: Concerto in sol maggiore
M. Ravel: Sonatine
L. Janacek: Nella nebbia
I. Albeniz: Iberia I quaderno
B. Bartok: Suite op. 14
Bach-Busoni: Ciaccona

Il punteggio totale della prima prova è di massimo 40 (quaranta) punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 24 su 40. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.

3. La prova di cui al comma 1, lettera b, è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e alla declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto della selezione. La prova consiste in un recital con programma a piacere da eseguirsi non necessariamente a memoria, della durata minima di 40 minuti e massima di 60 minuti. Il candidato dovrà presentare brani da almeno 2 dei 3 gruppi sottoindicati. L'ordine di esecuzione è a discrezione del candidato, così come l'eventuale osservanza dei ritornelli. Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà indicare, obbligatoriamente, il programma prescelto.

4.

Gruppo 1

L. van Beethoven: una Sonata scelta dal candidato dall'op. 53 in poi (escluse op. 78, op. 79 e op. 90)

Gruppo 2

F. Schubert: *Wanderer-Fantasie* D 760

Sonata D 958

Sonata D 959

Sonata D 960

F. Chopin: Sonata op. 35

Sonata op. 58

4 Ballate (integrale)

4 Scherzi (integrale)

R. Schumann: *Davidsbündlertänze* op. 6

Carnaval op. 9

Fantasiestücke op. 12 (integrale)

Studi sinfonici op. 13

Kreisleriana op. 16

Fantasia op. 17

Humoresque op. 20

Sonata op. 11

Sonata op. 14

Sonata op. 22

F. Liszt: Sonata in si minore, *Après une lecture du Dante*

J. Brahms: Sonata op. 1

Sonata op. 2

Sonata op. 5

Variazioni su un tema di Händel op. 24

Variazioni sopra un tema di Paganini op. 35 (primo e secondo libro)

Gruppo 3

C. Debussy: *Images* (primo e secondo libro)

A. Skrjabin: una Sonata

S. Rachmaninov: una Sonata

M. Ravel: *Miroirs*, *Gaspard de la nuit*

B. Bartok: Sonata, *En plein air*

I. Stravinsky: 3 movimenti da *Petruska*

A. Berg: Sonata op. 1

S. Prokofiev: una Sonata

G. Ligeti: 3 studi a scelta

La commissione, in caso di superamento della durata massima prevista, interromperà ipso facto l'esecuzione. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 su 35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità. La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.

5. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento e almeno cinque giorni prima della valutazione, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente bando. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.
6. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 75 (settantacinque) punti.
7. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 50 su 75 dato dalla somma dei punteggi delle due prove di cui al presente articolo.
8. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche.
9. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
10. L'ordine di svolgimento delle prove, le modalità di estrazione e gli ulteriori aspetti organizzativi non disciplinati dal presente bando sono determinati dalla Commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa. Le relative determinazioni sono assunte anteriormente all'avvio delle operazioni cui si riferiscono e riportate nei verbali della Commissione.
11. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo istitutofranci@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
12. . Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.

Art. 10

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100, dato dalla somma dei punteggi delle prove di cui all'art. 9 e dei titoli di cui all'art. 8, di cui almeno 50 su 75 totali previsti nelle prove di cui all'art. 9 del presente bando.
2. Con Decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena e sul Portale dei concorsi AFAM.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo: istitutofranci@pec.it.
5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.
7. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede alla nomina del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

Art. 11

Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL “Istruzione e Ricerca” sez. Afam vigente, per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 del presente bando e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione

del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.

3. Il candidato riceverà comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda. Dall'orario di invio della PEC decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia della assegnazione. La rinuncia all'incarico conferito a tempo indeterminato, pieno o definito, comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
4. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
5. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato dei siti indicati per la pubblicazione esonera il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Tali avvisi hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti degli aspiranti inclusi in graduatoria e interpellati secondo l'elenco degli idonei.
6. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato. Analogamente la mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determinano la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione permanente dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
7. La procedura si concluderà con l'assegnazione della sede al candidato vincitore sulla base della posizione occupata nella graduatoria. La mancata accettazione della sede assegnata sarà considerata come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
8. Al termine della procedura di cui al comma 7, in caso di indisponibilità a stipulare il contratto, il posto disponibile verrà attribuito a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quelle elencate all'art. 1, comma 2 del presente bando, per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.
9. Il soggetto assunto con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente bando permangono nella sede del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena per un periodo non inferiore a cinque anni.
10. L'Istituzione potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato, pieno o definito, o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019, a tempo pieno o a tempo definito. Si specifica che il vincitore o l'idoneo vengono depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.

Art. 12

Procedure di reclutamento congiunte – scelta sede

Non sono previste procedure congiunte con altre istituzioni.

Art. 13

Riserve di posti

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, nonché con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve.
2. Le riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate da ciascuna istituzione applicando l'aliquota di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, al numero di posti di docenti in organico, senza distinzione di settore artistico-disciplinare, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni superiori a 0,50, tenendo conto dei soggetti computati nella quota di riserva ai sensi dell'articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge 68/1999.
3. Le riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate da ciascuna istituzione applicando l'aliquota pari a un punto percentuale dei posti di docenti in organico, senza distinzione di settore artistico disciplinare, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni superiori a 0,50, tenendo conto dei soggetti già computati nella quota di riserva.
4. Le riserve di posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali (art. 17, comma 20, DPR 83/2024).
5. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto l'aliquota sarà assolta mediante apposizione di riserva in ulteriore bando di concorso relativo all'a.a. 2025/2026, previsto dal Piano triennale per il reclutamento del personale per il triennio accademico 2025/2028.
6. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
7. Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 : i testimoni di giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 2018, n. 6; b) gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'art. 6, Legge 11 gennaio 2018, n. 4; gli

orfani di Rigopiano, ai sensi dell'art. 11-septies, comma 2, del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

8. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74.
10. I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui al presente articolo devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l'utilizzo della graduatoria generale di merito.

Art. 14

Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. In conformità all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, desideriamo informarla che i dati personali da lei comunicati attraverso la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dal Conservatorio di Siena “Rinaldo Franci” per l'organizzazione e la gestione del concorso, nonché per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari. Per ulteriori dettagli, la invitiamo a consultare l'informativa privacy completa allegata al presente bando (ALLEGATO “C”). Inoltre, i Suoi dati saranno trattati dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di autonomo titolare del trattamento, poiché la gestione delle domande di partecipazione al concorso verrà effettuata attraverso il Portale Nazionale del Reclutamento istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La invitiamo pertanto a prendere visione dell'informativa resa da quest'ultimo al seguente link: <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

Art. 16

Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).
3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “RINALDO FRANCI” DI SIENA

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE



4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena con valore di notifica.

Il Direttore
Prof. Carlomoreno Volpini

carlomoreno
volpini
02.10.2026
10:00:50
GMT+02:00





CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “RINALDO FRANCI” DI SIENA

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE



Allegati:

- Allegato A
- Allegato B titoli di preferenza e di precedenza
- Allegato C (Informativa Privacy)

ALLEGATO B
Preferenze e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- m) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- n) minore età anagrafica.



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "RINALDO FRANCI" DI SIENA

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE



ALLEGATO C

INFORMATIVA PRIVACY CONCORSI E SELEZIONI

Redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

OGGETTO: Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'interessato (denominati "Dati") verranno trattati per gestire le richieste di partecipazione a concorsi e selezioni promossi dall'Istituto, in conformità alla normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 (denominato "Regolamento").

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Conservatorio di Siena "Rinaldo Franci" (di seguito "Titolare") con sede legale in via Prato Sant'Agostino, 2 - 53100 Siena (SI).

Email di contatto: privacy@conservatoriosiena.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Titolare ha individuato e nominato, il responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo email rpd@conservatoriosiena.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I Dati (compresi eventuali dati sensibili o giudiziari) verranno trattati per gestire le richieste di partecipazione a concorsi e selezioni promossi dall'Istituto. In particolare, il trattamento dei Dati avverrà per le seguenti finalità:

- Verificare la presenza dei requisiti richiesti per partecipare alle prove selettive (titoli, curriculum) e l'assenza di impedimenti alla partecipazione (dati giudiziari);
- Accertare le eventuali disabilità permanenti o temporanee dell'interessato per usufruire di eventuali agevolazioni durante le prove concorsuali;
- Verificare le eventuali condanne penali per detenuti che desiderano partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso.

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI: A seguito della richiesta di partecipazione a concorsi e selezioni, il Titolare potrebbe trattare i dati sensibili o giudiziari come definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: La base legale per il trattamento dei Dati, ai fini descritti nella presente informativa, è riconducibile alle finalità istituzionali (articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento UE 2016/679) e agli obblighi di legge (articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento) che incombono sul Titolare.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire al Titolare di gestire la Sua richiesta di partecipazione ai concorsi e alle selezioni promossi dall'Istituto. In assenza di tale conferimento, il Titolare non sarà in grado di elaborare la Sua richiesta di partecipazione.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato utilizzando strumenti informatici e cartacei, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento. I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate nella presente informativa. Successivamente, i dati saranno conservati in base agli obblighi di legge e per il tempo previsto dalla normativa nazionale a tutela degli interessi e alla conclusione di eventuali rapporti giudiziari o extragiudiziali in sospeso tra le parti.

LUOGO DEL TRATTAMENTO: I Dati vengono trattati presso le sedi del Titolare e presso le sedi di eventuali responsabili del trattamento.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: Gli accessi ai dati personali forniti dai candidati saranno limitati ai dipendenti e collaboratori del Conservatorio appositamente designati come "autorizzati al trattamento", nonché ai responsabili del trattamento specificatamente nominati. Inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati a diverse amministrazioni pubbliche nel caso in cui queste abbiano la necessità di trattare tali dati per gli scopi previsti dalla normativa. Al fine di perseguire le finalità istituzionali, i dati personali potrebbero anche essere pubblicati sul sito del Conservatorio, in conformità con la normativa in materia di pubblicità e trasparenza. Il Conservatorio potrebbe acquisire informazioni d'ufficio per verificare le dichiarazioni dei candidati, rispettando la normativa vigente e le linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dell'ANAC. Infine, i dati personali forniti dai candidati potrebbero essere comunicati ad altre istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica che ne facciano richiesta per eventuali assunzioni derivanti dall'utilizzo della graduatoria.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE: Il Titolare, per le finalità di cui alla presente informativa, non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti (ex artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679) ed in particolare il diritto di:

- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “RINALDO FRANCI” DI SIENA

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE



- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo all'Autorità Garante.

Per l'esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno rivolte a mezzo email scrivendo al seguente indirizzo: privacy@conservatoriosiena.it